



Comune di

**SCALA COELI** (Tel/Fax 098395013 – 098395336)

**-Cosenza-**

[www.comune.scalacoeli.cs.it](http://www.comune.scalacoeli.cs.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 16**

**del 05.09.2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011) E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 D.LGS. N. 267/2000**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **CINQUE**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **18:30**, nella sala consiliare, convocato dal Presidente con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

<b>CONSIGLIERI</b>		Presenti	<b>CONSIGLIERI</b>		Presenti
MATALONE	Giovanni	SI	PARISE	Teresa	SI
RUSSO	Benedetto	SI	RIPOLI	Genoeffa	NO
FAZIO	Lucrezia	SI	LEO	Adolfo	SI
TURSI	Justin	SI	BARATTA	Giuseppe	SI
TRIDICO	Salvatore	SI	CARUSO	Maria	SI
SALVATO	Vincenzo Giuseppe	SI			

Consiglieri assegnati **N. 11** – Consiglieri in carica **N. 11** – Presenti **N. 10** - Assenti **N. 1**

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. **TURSI Justin**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa **Barbara GRECO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente punto all'O.d.G.

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Dà lettura del presente punto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco che spiega brevemente le maggiori voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione 2021/2023

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

### **Richiamato:**

- il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- il D. L. n. 41 del 22-3-2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell'art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- l'articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni-bis") ha disposto il differimento al 31 luglio p.v. del termine per la approvazione sia del rendiconto 2020 che del bilancio 2021-2023 nei riguardi degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, per cui codesto ente, avendo ottenuto le anticipazioni suddette, rientra nel novero degli enti beneficiari della proroga in questione;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**Tenuto conto che** a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota come “*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*” e pertanto è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2019-2021 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;

**Visto** inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “*Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell’ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale*”;

**Tenuto conto che**, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “*adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*”;

**Ricordato che**, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**Richiamata** la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 05/08/2021, con la quale è stato approvato:

- lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

**Rilevato** che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i prescritti documenti obbligatori;

**Viste** le deliberazioni obbligatorie per legge e propedeutiche all’approvazione del bilancio 2021-2023;

**Richiamato** l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l'IMU, l'addizionale comunale all'IRPEF e l'imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**Dato Atto che** l'Ente non è ente strutturalmente deficitario e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

**Visto** l'art. 39-ter comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

**Preso atto** della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021 che ha dichiarato incostituzionale il precitato art. 39-ter comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

**Visto** l'art. 52 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, intitolato *“Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni”*, il quale recita:

**“comma 1.** *E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP. Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di*

*Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.*

**comma 1-bis.** *Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.*

**comma 1-ter.** *A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.*

**comma 1-quater.** *A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.”.*

**Verificato che** si è proceduto, ai sensi dell'art. 52 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ad iscrivere:

- a. nella spesa il rimborso annuale della quota capitale dell'anticipazione di liquidità;
- b. nell'entrata la quota di contributo di cui all' art. 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106;
- c. nella spesa una quota di disavanzo pari al contributo di cui al precitato art. 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106), il quale garantisce la riduzione del disavanzo relativo agli anni 2021-2023;
- d. nell'entrata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, un importo pari alla quota annuale di FAL rimborsata, come «*Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità*», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**Visto** il prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto anno 2020 e gli allegati A1, A2 e A3;

**Visto** l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali;

**Tenuto conto che** in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

**Tenuto conto** che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

**Visto** altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigene*

*razione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

**Rilevato che**, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

**Richiamati:**

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

**Visto** l'art. 1 comma 859 della L. 145/2018 e s.m.i. dispone che:

*“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- ✓ *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- ✓ *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

**Ricordato che** l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, così come novellato dal D.L. 183/2020 nella sua legge di conversione, prevede espressamente che:

*“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

**Dato atto che** il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che:

*“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile »”;*

**Visto il** Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede:

*4-quater. “All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»”;*

**Verificato che** la Piattaforma dei Crediti Commerciali attesta valori che non corrispondono ai dati contabili agli atti e che, pertanto, gli indicatori possono essere elaborati sulla base dei dati contabili dell'ente;

**Ritenuto** pertanto di non effettuare alcun accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in quanto:

- il debito commerciale scaduto dal 31/12/2020 (C) non supera il 5% del totale dei documenti ricevuti nel medesimo esercizio (B) - Art. 1 comma 859 lett. a) della L. 145/2018;
- non si registrano ritardi nei pagamenti oltre i termini fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 – Art. 1 comma 859 lett. b) della L. 145/2018;

**Visto** l'art. 193, c. 2, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

- “2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- la deliberazione è *allegata al rendiconto dell'esercizio relativo*”;

**Richiamato** inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere in questa seduta anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio in corso;

**Rilevato che** dalla gestione di competenza emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario,

**Rilevato, inoltre, che** anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio;

**Considerato che**, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

**Tenuto conto**, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000);

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- Con voti otto favorevoli e due astenuti (Cons. Leo e Baratta), resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

**Di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di approvare** il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;

**Di dare atto che** il bilancio di previsione 2021-2023

- è coerente con il DUP 2021-2023;
- è coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dagli allegati;

**Di fissare**, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), in euro € **13.000,00**, il limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2021, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*);

**Di accertare**, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di

cassa, in quanto le risultanze sono tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

- Con voti nove favorevoli ed uno astenuto (Cons. Leo), resi nelle forme di legge

**DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011) E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 D.LGS. N. 267/2000**

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)

**PER LA REGOLARITÀ TECNICA:**

**parere favorevole**

**parere non favorevole**

***Il Responsabile dell'Area Finanziaria***  
*f.to Matalone Giovanni*

**PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:**

**parere favorevole**

**parere non favorevole**

***Il Responsabile dell'Area Finanziaria***  
*f.to Matalone Giovanni*

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
*f.to Dott.ssa Barbara GRECO*

***IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO***  
*f.to Justin TURSI*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 16 settembre 2021 per 15 gg. consecutivi

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Barbara GRECO

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
*Dott.ssa Barbara GRECO*